



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 settembre 2013 (25.09)
(OR. en)**

12903/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0208 (COD)**

**CODEC 1872
PECHE 339
PE 378**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle
risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 9-12 settembre 2013)

I. INTRODUZIONE

La commissione per la pesca ha presentato otto emendamenti alla proposta di regolamento. Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria del 10 settembre 2013 (senza discussione preliminare in Aula), il Parlamento ha adottato gli otto emendamenti proposti dalla commissione per la pesca.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento è allegato della presente nota.

**Modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame
***I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0432),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0211/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012¹,
 - vista la sua risoluzione del 22 novembre 2012 sulla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame².
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0256/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 86.

² Testi approvati, P7_TA(2012)0448.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di **applicare** talune disposizioni del regolamento (CE) n. 850/98 è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto attiene agli aspetti di seguito indicati:

- ripartizione delle regioni in zone geografiche;
- modifica delle norme concernenti le condizioni d'utilizzo di determinate combinazioni di dimensioni di maglia;
- adozione di norme particolareggiate per il calcolo della percentuale di specie bersaglio prelevate da più di un peschereccio, al fine di garantire che tali percentuali siano rispettate da tutti i pescherecci che partecipano all'operazione di pesca;
- adozione di norme concernenti le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo dei dispositivi autorizzati che possono essere fissati alla rete da pesca senza ostruirne o ridurne l'apertura di maglia effettiva;
- condizioni alle quali i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri sono autorizzati a utilizzare sfogliare in determinate acque dell'Unione;
- misure intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione.

Emendamento

(3) Al fine di **garantire l'efficiente adeguamento di** talune disposizioni del **presente** regolamento **affinché rispecchino il progresso tecnico e scientifico**, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto attiene agli aspetti di seguito indicati:

- ripartizione delle regioni in zone geografiche;
- modifica delle norme concernenti le condizioni d'utilizzo di determinate combinazioni di dimensioni di maglia;
- adozione di norme particolareggiate per il calcolo della percentuale di specie bersaglio prelevate da più di un peschereccio, al fine di garantire che tali percentuali siano rispettate da tutti i pescherecci che partecipano all'operazione di pesca;
- adozione di norme concernenti le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo dei dispositivi autorizzati che possono essere fissati alla rete da pesca senza ostruirne o ridurne l'apertura di maglia effettiva;
- condizioni alle quali i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri sono autorizzati a utilizzare sfogliare in determinate acque dell'Unione;
- misure intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione;
- **atti volti a escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro, nelle**

sottozone CIEM VIII, IX e X, dall'applicazione di determinate disposizioni concernenti le reti da imbrocco e impiglianti e i tramagli, quando tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È *particolarmente importante* che la Commissione svolga consultazioni *adeguate nel corso dei lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, anche a* livello di esperti.

Emendamento

(4) È *di particolare importanza* che *durante i lavori preparatori* la Commissione svolga *adeguate* consultazioni, *in particolare* a livello di esperti, *al fine di ottenere informazioni oggettive, rigorose, complete e aggiornate.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 850/98

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per quanto riguarda la ripartizione delle regioni *in zone geografiche*, al fine di individuare le zone geografiche in cui si applicano specifiche misure tecniche di conservazione.

Emendamento

3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 48 bis per quanto riguarda la ripartizione delle regioni, al fine di individuare le zone geografiche in cui si applicano specifiche misure tecniche di conservazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 850/98

Articolo 34 ter – paragrafo 11

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) all'articolo 34 ter, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Previa consultazione dello CSTEP, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per escludere specifiche attività di pesca di uno Stato membro, nelle sottozone CIEM VIII, IX e X dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 9, nel caso in cui le informazioni fornite dagli Stati membri dimostrino che tali attività di pesca comportano un livello molto basso di catture accessorie di squali e di rigetti.";

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 850/98

Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 48 bis, a complemento o in deroga al presente regolamento, misure tecniche di conservazione applicabili all'utilizzo di attrezzi fissi o trainati o alle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi. Tali misure sono intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione.

1. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 48 bis, a complemento o in deroga al presente regolamento, misure tecniche di conservazione applicabili all'utilizzo di attrezzi fissi o trainati o alle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi. Tali misure sono intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione ***degli stock di organismi marini.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 850/1998

Articolo 48 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La delega di potere** di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, e all'articolo 45, paragrafo 1, è **conferita** per un periodo di **tempo indeterminato**.

Emendamento

2. **Il potere di adottare atti delegati** di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, **all'articolo 29 quinquies, paragrafo 7, all'articolo 34 ter, paragrafo 11**, e all'articolo 45, paragrafo 1, è **conferito alla Commissione** per un periodo di **tre anni a decorrere da ...** *. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

* **GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 850/1998

Articolo 48 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, e all'articolo 45, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, **all'articolo 34 ter, paragrafo 11**, e all'articolo 45, paragrafo 1,

momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 850/1998

Articolo 48 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, *e* all'articolo 45, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 6, ***all'articolo 34 ter, paragrafo 11, o*** all'articolo 45, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.